

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

sull'aiuto di Stato C 43/08 (ex N 390/08), al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG

[notificata con il numero C(2009) 3900]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/971/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Nella sua decisione del 30 aprile 2008 ⁽²⁾ (in prosieguo «la decisione del 30 aprile 2008») la Commissione ha dichiarato che la garanzia di rischio accordata l'8 febbraio 2008 dai proprietari di WestLB AG (il Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband, il Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, nonché — direttamente e indirettamente per il tramite della NRW. BANK — il Land Nordrhein-Westfalen, il Landschaftsverband Westfalen Lippe e il Landschaftsverband Rheinland, in prosieguo «i proprietari») a favore della WestLB AG (in prosieguo la «WestLB») costituiva aiuto di Stato. La Commissione ha tuttavia dichiarato che la misura era compatibile con il mercato comune in quanto si trattava di aiuti finalizzati al salvataggio e l'ha autorizzata, conformemente agli orientamenti comunitari

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾ (in prosieguo gli «orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione»), per un periodo di sei mesi ovvero, dietro presentazione di un piano di ristrutturazione, sino alla decisione definitiva al riguardo.

- (2) L'8 agosto 2008 la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione per la WestLB con il relativo piano. La notifica conteneva l'impegno a presentare entro il 31 dicembre 2008 «una concretizzazione» della modifica dell'assetto proprietario.
- (3) Con lettera del 1° ottobre 2008 la Commissione ha informato la Germania della sua intenzione, con riferimento alla misura in oggetto, di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame (in prosieguo «l'avviso di apertura») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione sull'aiuto in oggetto. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.
- (5) La Germania ha reso nota la sua posizione in merito all'apertura del procedimento formale di esame il 24 novembre 2008.

⁽¹⁾ GU C 322 del 17.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

- (6) Il 16 dicembre 2008 la WestLB ha richiesto una proroga del termine per la comunicazione di indicazioni concrete in merito alla modifica dell'assetto proprietario. La Commissione ha accordato una proroga del termine fino al 31 marzo 2009.
- (7) Il 27 febbraio 2009 la Germania ha trasmesso una relazione intermedia sui progressi compiuti sino alla fine di febbraio 2009.
- (8) Dal 6 all'8 aprile 2009 hanno avuto luogo colloqui tra la Commissione, la Germania, i proprietari di WestLB e la WestLB in merito alla ristrutturazione.
- (9) Il 17 aprile 2009 la Germania ha comunicato ulteriori informazioni circa la ristrutturazione. Il 30 aprile 2009 la Germania ha trasmesso un piano di ristrutturazione modificato.
- (10) Il 12 maggio 2009 la Commissione ha adottato la sua decisione. Il testo della decisione del 12 maggio 2009 conteneva alcuni piccoli errori, che non incidono sul tenore e sulla motivazione della decisione. Al fine di garantirne la correttezza, viene adottata la presente decisione che sostituisce la decisione del 12 maggio 2009 [C(2009) 3900].

2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

2.1. Beneficiario

- (11) Beneficiario è la WestLB, una banca d'affari europea con sede nel Nordrhein-Westfalen (in prosieguo il «NRW»). Con un totale di bilancio di 286,5 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2007), la WestLB è uno degli operatori finanziari leader in Germania. Opera quale banca centrale per le casse di risparmio nel NRW e nel Brandeburgo e, quale banca d'affari operativa a livello internazionale, svolge per le casse di risparmio un ruolo di ponte verso i mercati finanziari globali. In stretta collaborazione con le casse di risparmio, la WestLB offre la gamma completa di prodotti e servizi di una banca universale, svolgendo in particolare operazioni di credito e attività nei settori del finanziamento strutturato, del mercato di capitali, dell'amministrazione di patrimoni privati, della gestione di investimenti, della gestione dei pagamenti e del finanziamento di immobili. Al 30 dicembre 2007 la WestLB contava 6 147 dipendenti.
- (12) La WestLB è una società per azioni con sedi principali a Düsseldorf e Münster nata dalla trasformazione, il 30 agosto 2002, dell'allora Westdeutsche Landesbank Girozentrale, dopo che le attività del settore pubblico erano state trasferite in capo alla Landesbank NRW, un soggetto di diritto pubblico fondato il 1° agosto 2002.
- (13) Gli attuali proprietari della WestLB sono il Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) con il 25,03 %, il Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) con il 25,03 % e — direttamente ed indirettamente tramite la NRW. BANK (ex Landesbank NRW) — il Land NRW con il 37,74 %, la Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) con il 6,09 % e il Landschaftsverband Rheinland (LVR) con il 6,09 %.
- (14) La WestLB è uno degli istituti di credito tedeschi di diritto pubblico che sino al 18 luglio 2005 poteva godere, nell'ambito del sistema di garanzie di Stato a favore delle banche pubbliche («Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung»), di garanzie statali illimitate, che hanno dovuto essere abolite in virtù di una serie di accordi tra la Germania e la Commissione ⁽⁵⁾.
- (15) In seguito all'abolizione delle citate garanzie statali, nel 2002 la preesistente WestLB è stata scissa nella NRW. BANK e nella WestLB. Tra il 2003 e il 2005 la WestLB è stata oggetto di ristrutturazione; tra il 2002 e il 2005 hanno avuto luogo svariati aumenti di capitale. Nella sua decisione del 18 luglio 2007 ⁽⁶⁾ la Commissione ha dichiarato che non si trattava di aiuti di Stato.

2.2. Difficoltà finanziarie della WestLB

- (16) A far data dalla metà del 2007, gli investimenti di portafoglio strutturati detenuti dalla WestLB, comprendenti anche titoli del mercato statunitense dei prestiti subprime, presentavano, a causa della protratta crisi dei mercati finanziari, un andamento negativo. Il valore di mercato dei titoli subiva un ribasso e la WestLB non riusciva a rifinanziare il portafoglio titoli strutturato mediante la collocazione di obbligazioni, tanto da vedersi costretta a iscrivere a bilancio le perdite registrate sul portafoglio.
- (17) L'8 febbraio 2008 i proprietari della WestLB si accordavano, con il cosiddetto «accordo quadro» («Eckpunkt Papier»), sugli elementi fondamentali di un'ulteriore misura ⁽⁷⁾. Prendevano parte ai colloqui anche il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ente di vigilanza sui servizi finanziari tedesco, «BaFin») e la Deutsche Bundesbank. I proprietari della WestLB concordavano sostanzialmente la costituzione di una struttura, assistita da una garanzia di rischio dell'importo di 5 miliardi di EUR ⁽⁸⁾ (comprensivo degli apporti di capitale concordati in precedenza), volta a permettere lo scorporo dei pesanti rischi connessi al portafoglio titoli strutturato.
- (5) L'Anstaltslast conferiva agli istituti di credito dei diritti nei confronti dei loro proprietari, mentre dalla Gewährträgerhaftung derivavano diritti in capo ai creditori degli istituti di credito nei confronti dei proprietari. A seguito del primo dei citati accordi del 17 luglio 2001 e nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti preesistenti — il cosiddetto «grandfathering» —, nella fase transitoria compresa tra il 19 luglio 2001 e il 18 luglio 2005 le nuove obbligazioni godevano ancora dell'obbligo di garanzia, sempre che la loro scadenza non fosse successiva al 31 dicembre 2015. Cfr., nel dettaglio, il caso relativo all'aiuto E 10/2000 (GU C 146 del 19.6.2002, pag. 6, e GU C 150 del 22.6.2002, pag. 7).
- (6) GU C 4 del 9.1.2008, pag. 1. Cfr. anche http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-19-2006-WLWL-en-18.07.2007.pdf.
- (7) Cfr. comunicato stampa dell'8 febbraio 2008 al seguente indirizzo web: http://www.westlb.de/cms/sitecontent/westlb/ui/en/news/newscontainer/news_2008/S_P_standard.gid-N2FkNDZmMzU4OWFmYTlyMWM3N2Q2N2Q0YmU1Nm0OGU_.html
- (8) In realtà questa misura potrebbe essere considerata un sostegno a fronte di attività deteriorate (ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); si distingue però da tali forme di sostegno innanzitutto in quanto, nel caso del trasferimento del portafoglio a Phoenix Light, tutti i proprietari della WestLB partecipano, in proporzione alle rispettive quote, ai costi della transazione. La misura ha effetti analoghi a quelli di un apporto di capitale da parte degli azionisti. Pur essendo i proprietari della WestLB il Land NRW e altre istituzioni pubbliche, gli azionisti hanno quindi agito nella loro qualità di proprietari della banca e non come terzi indipendenti. L'operazione è stata, inoltre, posta in essere nel marzo 2008, mentre la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione è stata approvata solo nel febbraio 2009 e non è pertanto applicabile al caso di specie.

- (18) L'accordo nasceva dalla volontà dei proprietari di proteggere la WestLB dalla volatilità dei mercati. La WestLB, in virtù dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) applicati, deve avvalersi del metodo del valore di mercato e deve rivalutare regolarmente gran parte delle proprie attività. Con la crisi dei subprime la domanda di prodotti di investimento strutturati è crollata, con la conseguenza che, su un portafoglio titoli di circa 23 miliardi di EUR, a fine 2007 era maturata una perdita di valore di mercato nell'ordine di [(1,5-2,5)] (*) miliardi di EUR che doveva essere esposta in bilancio.
- (19) La garanzia di rischio costituisce la base giuridica per il trasferimento delle attività della WestLB che hanno subito una riduzione di valore ad una società veicolo, la Phoenix Light SF Limited; in tal modo si evita che gli effetti della volatilità del mercato su questi portafogli di titoli si ripercuotano sui bilanci della WestLB. Con il trasferimento delle attività e l'intervento della garanzia, gli effetti della volatilità dei mercati smetteranno di pesare sul bilancio della WestLB. Detta società veicolo, garantita dallo Stato, opera, quindi, quale «bad bank» per un singolo istituto.
- (20) Il 31 marzo 2008 i proprietari della WestLB autorizzavano le misure con riserva di approvazione da parte del Landtag del NRW. La banca e i revisori, convinti che il Landtag avrebbe, con tutta probabilità, dato la sua approvazione, ritenevano la decisione sufficiente per trasferire, il 31 marzo 2008, il rischio sui proprietari. Le misure venivano successivamente approvate dal Landtag.

2.3. La misura

- (21) Il piano di ristrutturazione prevede di mantenere la garanzia di rischio per la società veicolo Phoenix Light SF Limited, una società a responsabilità limitata di diritto irlandese (in prosieguo la «Phoenix Light»), nonché il passaggio da una struttura provvisoria ad una permanente. Non è stata però apportata alcuna modifica alla struttura della garanzia di rischio.
- (22) La garanzia di rischio si compone di
- una garanzia prestata dai proprietari della WestLB, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e fino all'importo di 2 miliardi di EUR, a copertura dei crediti della WestLB verso Phoenix Light, società alla quale la WestLB trasferirà un portafoglio titoli strutturato con un valore nominale di 23 miliardi di EUR, e
 - una garanzia del Land NRW a copertura dei crediti della WestLB verso Phoenix Light per un importo ulteriore di 3 miliardi EUR.
- (23) L'operazione si è svolta con le seguenti modalità:
- la WestLB deteneva, sino al 31 marzo 2008, un portafoglio titoli con un volume di 23 miliardi di EUR, comprendente prevalentemente titoli e obbligazioni strutturati (Commercial Papers, Medium-Term Notes,

Income e Capital Notes) dei tre veicoli di investimento Greyhawk, Harrier e Kestrel (9),

- con efficacia dal 31 marzo 2008, la WestLB cedeva il citato portafoglio titoli alla Phoenix Light ad un valore nominale di 23 miliardi di EUR. Per reperire il prezzo di acquisto di 23 miliardi di EUR, Phoenix Light emetteva obbligazioni, nella misura del valore nominale del portafoglio, che venivano collocate in due tranches. La tranche inferiore è costituita da Junior Notes, maggiormente esposte alle conseguenze dell'insolvenza derivante dalle attività trasferite (su cui gravano, quindi, tutti i rischi), per un valore nominale complessivo di 5 miliardi di EUR. La tranche superiore è composta da Senior Notes con un valore complessivo di 18 miliardi di EUR,
- il Land NRW concedeva una garanzia per le Junior Notes, grazie alla quale queste potevano essere considerate sicure. Immediatamente dopo la concessione della garanzia la WestLB acquistava le Notes, segnatamente per due ordini di motivi: i revisori dei conti, in primo luogo, rinunciavano, alla luce dell'intervenuta copertura dei titoli, a vederne verso il basso il valore nel bilancio della WestLB (diversamente dagli investimenti di portafoglio originari). La WestLB ha potuto, inoltre, utilizzare le Notes come garanzia in sede di reperimento dei fondi necessari per il loro acquisto,
- la Phoenix Light versa ai garanti una commissione di avallo dello [(0,2-1,0)] % all'anno per la concessione della garanzia di 5 miliardi di EUR, nonché un corrispettivo a favore del/dei detentore/i delle Senior e Junior Notes (nel periodo della struttura provvisoria la WestLB). Detti costi, oltre a tutti i costi amministrativi, sono stati coperti con il corrispettivo dei titoli trasferiti alla Phoenix Light. Il corrispettivo versato da Phoenix Light per le Senior e Junior Notes è stato calcolato in modo tale da permettere alla WestLB di coprire i propri costi di rifinanziamento,
- nella fase del salvataggio, la WestLB doveva detenere sia le Junior che le Senior Notes al fine di garantire la loro riconvertibilità. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della Commissione, la struttura provvisoria veniva convertita in una struttura permanente. Nella struttura permanente la WestLB detiene sino alla scadenza le Junior Notes garantite. Le Senior Notes, al contrario, sono destinate a essere piazzate dalla Phoenix Light sui mercati dei capitali, non appena le condizioni di mercato rendano possibile una simile operazione. Per tale motivo la WestLB manterrà le Senior Notes nella struttura permanente sino a quando queste possano essere nuovamente piazzate sui mercati. A quel punto le Senior Notes, attualmente detenute dalla WestLB, verrebbero poi riacquisite dalla Phoenix Light e cedute a terzi.

(*) Informazioni riservate.

(9) Composizione del portafoglio da 23 miliardi di EUR in base alla tipologia dei titoli: [...] miliardi di EUR: obbligazioni collaterali di debito (CDO) statunitensi ed europee, [...] miliardi di EUR: finanziamenti commerciali garantiti da immobili, [...] miliardi di EUR: finanziamenti immobiliari garantiti da immobili, [...] miliardi di EUR: altre voci. All'80 % dei titoli S&P ha attribuito, al 31 dicembre 2007, il rating AAA.

- (24) Nei rapporti con i terzi, il Land NRW risponde esclusivamente sino al completo importo della garanzia di 5 miliardi di EUR. Con riguardo alla prima tranche di 2 miliardi di EUR, il Land, nell'ambito dei rapporti interni, può rivalersi sugli altri quattro proprietari in proporzione alla rispettiva partecipazione nella WestLB. Per l'importo della garanzia eccedente tale somma, sino a 3 miliardi di EUR, al Land NRW non è riconosciuto un diritto di rivalsa. In cambio di ciò il Land NRW ha ottenuto dagli altri interessati un adeguamento dei diritti societari e un conguaglio che il Land può esigere in contanti o mediante l'acquisizione di azioni della WestLB.
- (25) Per quanto attiene all'adeguamento del contratto consortile, che avrà luogo in ogni caso, si è concordato di eliminare o adeguare determinati diritti delle Sparkassenverbände (associazioni bancarie di casse di risparmio) e delle Giroverbände (associazioni di banche che effettuano operazioni di giroconto) ⁽¹⁰⁾. Le modifiche dovevano ancora essere stabilite nel dettaglio da tutti i proprietari della WestLB.
- (26) Con riguardo al conguaglio a favore del NRW, il Land ha diritto al trasferimento di un determinato numero di azioni della WestLB, attualmente detenute dalle Sparkassenverbände e dalle Landschaftsverbände (associazioni regionali), se e nella misura in cui il Land NRW sarà chiamato a rispondere in relazione alla parte di garanzia di rischio di 3 miliardi di EUR per la quale il NRW è l'unico garante senza diritto di rivalsa. Per il calcolo del credito deve considerarsi un valore di 220 EUR per azione, detratto un ribasso di 20 EUR per ciascuna di esse. Quanto alle Landschaftsverbände, il valore da considerare è 220 EUR per azione. Gli interessati possono, in alternativa al trasferimento delle azioni, accordarsi su un conguaglio in denaro.
- (27) Con la decisione del 30 aprile 2008, la Commissione dichiarava la citata garanzia di rischio, quale aiuto temporaneo al salvataggio, compatibile con il mercato comune e la autorizzava sino all'8 agosto 2008 conformemente agli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione. Contemporaneamente la Commissione invitava la Germania a presentare un piano di ristrutturazione di ampia portata e credibile. La Germania comunicava il piano di ristrutturazione l'8 agosto 2008.
- 2.4. Il piano di ristrutturazione**
- (28) La notifica comprende un accordo quadro raggiunto tra i proprietari l'8 agosto 2008 e un piano di ristrutturazione «stand alone» di ampia portata, modificato in seguito ai colloqui con la Commissione. Il piano di ristrutturazione presentato dalla WestLB può essere riassunto come di seguito descritto.
- (29) Punto centrale dell'accordo quadro e del piano di ristrutturazione è l'impegno, da parte della Germania e dei proprietari, a concretizzare la modifica dell'assetto proprietario, presentando, ad esempio, entro il 31 dicembre 2008, una lettera di intenti. Questa concretizzazione non ha però avuto luogo. Le misure di ridimensionamento, riduzione dei costi, diminuzione dei rischi e riorganizzazione dovrebbero agevolare la cessione. Pertanto, dopo la separazione, la WestLB verrà messa in vendita — nel suo
- insieme o per singole unità operative indipendenti — nell'ambito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, che verrà indetta entro la fine di agosto 2010 e si concluderà entro la fine di [(giugno-ottobre)] del 2011, cosicché la cessione diventerà efficace, al più tardi, il 1° gennaio 2012.
- (30) Il piano di ristrutturazione prevede che venga indetta una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, rivolta ad ogni potenziale acquirente, nazionale e internazionale. L'alienazione deve venire adeguatamente resa nota, mediante la pubblicazione in almeno un mezzo di stampa internazionale in lingua inglese diffuso a livello comunitario. La WestLB opera quale banca centrale per le casse di risparmio nel NRW. Si tratta però di una banca d'affari avente forma giuridica di società per azioni. Pertanto, né la sua attuale funzione di banca centrale per le casse di risparmio, né il nome WestLB possono essere addotti quali argomenti per impedire la vendita totale della banca a un investitore privato.
- (31) L'obiettivo primario della gara è la modifica dell'assetto proprietario e, pertanto, il trasferimento integrale dei diritti di voto. L'alienazione integrale di uno o più settori distinti viene privilegiata rispetto al mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto («50 % più un'azione»). Il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto a favore di un nuovo acquirente viene ammesso esclusivamente nel caso in cui, nell'ambito della procedura di gara, non sia stata presentata alcuna offerta per l'acquisto integrale di uno o più settori distinti. Pur privilegiando il trasferimento integrale dei diritti di voto, la Commissione, in considerazione della situazione imprevedibile dei mercati finanziari e dei tentativi infruttuosi compiuti per modificare l'assetto proprietario della WestLB, ha ammesso soluzioni alternative, quali il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e il consolidamento tra banche regionali in Germania. La Commissione non ha nulla da obiettare contro una ristrutturazione delle banche a un più alto livello e ammette che il piano di ristrutturazione possa venir attuato nell'ambito della ristrutturazione del settore delle banche regionali in Germania. La Commissione reputa tuttavia necessaria la nomina di un esperto («trustee») al fine di poter vigilare sulla corretta attuazione del piano di ristrutturazione anche qualora si percorra una soluzione alternativa alla modifica dell'assetto proprietario.

- (32) Al fine di agevolare l'alienazione della WestLB, nel suo insieme o in singoli settori, il piano di ristrutturazione prevede misure per la riduzione dei costi e un ridimensionamento. È prevista, in particolare, la vendita di partecipazioni e la chiusura di siti. Nell'ambito della riduzione dei costi e del ridimensionamento, onde permettere il finanziamento delle misure di ristrutturazione, devono essere cedute tutte le partecipazioni di grande entità. La vendita avrà luogo in due tranche. La prima tranche di partecipazioni, relativa a Weberbank, [...] e [...] sarà oggetto di cessione entro la fine [febbraio-maggio] 2010 ⁽¹¹⁾; la seconda, relativa a [...] e [...], entro la fine [febbraio-maggio] 2011 ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ A metà 2004, all'atto dell'acquisizione di ampie partecipazioni, alle associazioni di casse di risparmio regionali erano stati riconosciuti determinati diritti.

⁽¹¹⁾ A condizione che la vendita possa avvenire ad un prezzo superiore al valore contabile; diversamente l'operazione avverrà entro la fine del 2010.

⁽¹²⁾ Nell'ipotesi in cui una delle filiali coincida con uno dei sette siti esteri che possono essere mantenuti, verrà ceduta nell'ambito della vendita di WestLB entro la fine del 2011.

- (33) Per attuare la riduzione dei costi e il ridimensionamento, la WestLB provvederà inoltre, al più tardi entro il [...] 2010, a chiudere cinque dei suoi undici siti in Germania (Bielefeld, Münster, Dortmund, Colonia, Magonza) ⁽¹³⁾. Entro il [...] 2010 ⁽¹⁴⁾, la WestLB provvederà altresì a ridurre il numero dei suoi siti al di fuori della Germania da oltre trenta a sette ⁽¹⁵⁾.
- (34) Il programma di ridimensionamento prevede, in base al piano di ristrutturazione, le seguenti modalità:
- il totale di bilancio ⁽¹⁶⁾ verrà ridotto, rispetto al livello del bilancio di fine esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo del 2010 e del 50 % entro fine marzo del 2011. Il totale di bilancio passerà, quindi, dai [200-280] miliardi di EUR a [150-250] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010, e a [80-180] entro il 31 marzo 2011,
 - l'ammontare delle attività ponderate per il rischio (RWA) verrà ridotto, inoltre, rispetto al livello del bilancio di fine esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011. L'attivo ponderato per il rischio passerà, quindi, da 104 miliardi di EUR a 78 miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010 e a 52 miliardi di EUR entro il 31 marzo 2011,
 - questi obiettivi saranno raggiunti preferibilmente mediante l'alienazione/lo scorporo di una serie di attività preventivamente raccolte in un portafoglio di uscita.
- (35) Il piano di ristrutturazione comporta, oltre alla riduzione dei costi e al ridimensionamento, anche un'estesa riorganizzazione e la riduzione dei rischi nell'ambito di tutte le attività. Sono previste, in particolare, le seguenti misure:
- creazione di tre settori centrali separati e conseguente separazione, sotto il profilo organizzativo, di tutti i processi commerciali,
 - ritiro totale dall'attività di gestione di investimenti, che viene liquidata,
 - netta riduzione del volume di attività nel campo dei finanziamenti strutturati, compresa l'attività di finanziamento internazionale di progetti (Global origination), e limitazione della medesima a settori selezionati,
 - limitazione delle operazioni sul mercato internazionale dei capitali alle attività svolte per conto dei clienti della banca.
- (36) Nell'ambito della realizzazione di tre settori centrali distinti, la WestLB provvederà entro fine ottobre 2009 a separare tutti i processi commerciali e ad istituire le seguenti unità che non potranno subire alcun incremento esterno mediante acquisizioni o concentrazioni:
- servizi bancari di base,
 - consorzi/piccole e medie imprese,
 - mercato dei capitali, imprese e finanziamenti strutturati.
- (37) In vista del ritiro dall'attività di gestione di investimenti, la WestLB cesserà ogni transazione per conto proprio e, fino alla sua alienazione, non svolgerà attività di «relative value trading» e di arbitraggio ⁽¹⁷⁾; per quanto attiene alle transazioni commerciali per conto di clienti, l'attività verrà limitata ai siti di Düsseldorf, New York, Londra e Hong Kong.
- (38) Per quanto riguarda la riduzione delle transazioni sui mercati di capitali, il relativo volume d'affari verrà limitato, prima dell'alienazione della WestLB, con le seguenti modalità: nel corso del 2009, entro il 31 dicembre 2009, a [70-100] miliardi di EUR; nel corso del 2010, entro il 31 dicembre 2010, a [60-90] miliardi di EUR; nel corso del 2011, entro il 31 dicembre 2011, a [50-80] miliardi di EUR.
- (39) Nell'ambito della riduzione delle transazioni sui mercati di capitali, l'attivo ponderato per il rischio (RWA) riconducibile a detto settore verrà limitato come segue: entro il 31 dicembre 2009 a [10-25] miliardi di EUR, entro il 31 dicembre 2010 a [5-25] miliardi di EUR ed entro il 31 dicembre 2011 a [5-25] miliardi di EUR.
- (40) Nell'ambito della riduzione del settore imprese e finanziamenti strutturati (parte del settore mercato di capitali, imprese e finanziamenti strutturati), prima dell'alienazione della WestLB il relativo volume d'affari verrà ridotto come segue: nel corso del 2009, entro il 31 dicembre 2009, a [20-40] miliardi di EUR; nel corso del 2010, entro il 31 dicembre 2010, a [15-35] miliardi di EUR; nel corso del 2011, entro il 31 dicembre 2011, a [10-30] miliardi di EUR.
- (41) Nell'ambito della riduzione del settore imprese e finanziamenti strutturati (parte del settore mercato di capitali, imprese e finanziamenti strutturati), verrà inoltre ridotto, prima dell'alienazione di WestLB, l'attivo ponderato per il rischio (RWA) riconducibile a tale settore, come segue: entro il 31 dicembre 2009 a [30-60] miliardi di EUR, entro il 31 dicembre 2010 a [20-50] miliardi di EUR ed entro il 31 dicembre 2011 a [20-50] miliardi di EUR.

⁽¹³⁾ Possono essere mantenuti i seguenti siti nazionali: Düsseldorf, Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco di Baviera e Stoccarda.

⁽¹⁴⁾ Al fine di incoraggiare i proprietari ad accelerare il processo di vendita, il nuovo proprietario potrà mantenere, ove l'acquisto venga concluso entro la fine del 2010, altri tre siti della WestLB.

⁽¹⁵⁾ Possono essere mantenuti i seguenti siti: Londra, New York, Hong Kong, Mosca, Sydney, Istanbul e San Paolo.

⁽¹⁶⁾ Non viene considerato il valore di mercato dei derivati.

⁽¹⁷⁾ Continueranno a poter essere eseguite le transazioni per conto dei clienti e le operazioni di gestione del totale di bilancio tipiche del settore.

- (42) Tutte le rimanenti attività, le unità e i siti istituiti come filiali, succursali o rappresentanze che non potranno essere ceduti entro la fine di dicembre del 2011 verranno liquidati dai proprietari. Tutte le modifiche al piano di ristrutturazione dell'8 agosto 2008 sono state discusse con la Commissione, accettate dalla Germania e successivamente presentate alla Commissione il 30 aprile 2009 come modifiche al piano di ristrutturazione. Tre dei cinque soci della WestLB non hanno però ancora ufficialmente confermato il piano modificato. Per tale motivo, il piano di ristrutturazione, seppur accettato dalla Germania e dai proprietari, non può essere considerato vincolante. Nel corso del procedimento la Commissione ha rilevato che i proprietari non riuscivano a rispettare la tempistica originariamente prevista per il piano di ristrutturazione approvato e che la gestione dell'agenda degli organi decisionali rallentava il procedimento. Per tale motivo la Commissione ritiene necessario subordinare la propria decisione a condizioni specifiche.
- (43) In considerazione della complessità delle misure di ristrutturazione proposte e della stretta tempistica prevista per la realizzazione, la Commissione ritiene necessario che la fase di realizzazione venga controllata da un esperto fiduciario («trustee»), che terrà informata la Commissione in merito ai passi compiuti. La nomina di un tale esperto riveste particolare importanza, in considerazione, in primo luogo, della flessibilità accordata dalla Commissione quanto alla tempistica per l'attuazione della ristrutturazione. La vendita delle partecipazioni deve concludersi, in linea di principio, entro il [(febbraio-maggio)] 2010. Potrà essere però rimandata nel caso in cui la WestLB provi che l'alienazione sarebbe stata possibile soltanto ad un prezzo di vendita inferiore al valore contabile. La decisione prevede, inoltre, anche la possibilità di una trattativa privata o di un consolidamento tra banche regionali in Germania, ammettendo così scenari alternativi alla gara. L'esperto sarà tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di ristrutturazione, a relazionare in merito alle decisioni assunte nella fase di ristrutturazione in virtù dei margini di discrezionalità accordati e ad agevolare la comunicazione con la Commissione.
- 3. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA SULL'AVVISO DI APERTURA**
- (44) In risposta all'avviso di apertura la Germania comunica le proprie osservazioni in merito alla valutazione in materia di aiuti.
- (45) Quanto alla determinazione dell'entità dell'aiuto, a differenza della Commissione, la Germania ritiene che, ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, rilevi unicamente il momento della costituzione e della pubblicazione della garanzia di rischio e non il successivo momento in cui la struttura provvisoria viene convertita in una struttura permanente.
- (46) Il trasferimento da una struttura temporanea a una definitiva, osserva la Germania, deve ritenersi irrilevante con riguardo alla natura della garanzia di rischio. Il requisito esaminato dalla Commissione per l'ammissione della misura, ovvero la sua reversibilità, deve ritenersi soddisfatto anche se la garanzia di rischio non era a tempo determinato.
- (47) In relazione all'importo dell'aiuto, la Germania argomenta che l'elemento di aiuto di una garanzia approntata a favore di un'impresa che si trova in difficoltà corrisponde all'importo effettivamente coperto dalla garanzia solo quando è molto probabile che si verifichi un'insolvenza totale. Sia i calcoli eseguiti dalla WestLB, presentati a BaFin e alla Deutsche Bundesbank nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008, in base ai quali la perdita nominale prevista per il portafoglio a fine gennaio 2008 si attestava su [...] milioni di EUR, sia i conteggi della Morgan Stanley del febbraio 2008, che indicavano un valore considerevolmente più alto, attestandosi sui [...] milioni di EUR, si posizionerebbero comunque chiaramente al di sotto dell'importo nominale di 5 miliardi di EUR non consentendo, quindi, di ritenere molto probabile un'insolvenza totale. Già il calcolo della WestLB si sarebbe riferito, inoltre, ad uno scenario «bad-case», considerato che i rating attuali di tutti gli strumenti oggetto di valutazione sono stati declassati di due livelli; la perizia di Morgan Stanley, che prevedeva — oltre ad altre differenti ipotesi — un declassamento di quattro livelli, dovrebbe ritenersi invece troppo pessimistica.
- (48) Quanto al fondamento giuridico, la Germania argomenta che l'aiuto andrebbe dichiarato compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in quanto, al momento della sua erogazione, era riscontrabile un grave turbamento dell'economia, e la garanzia di rischio a favore della WestLB, oltre ad avere rilevanza sistematica, interverrebbe parimenti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia. La misura risulterebbe inoltre idonea, necessaria e adeguata.
- (49) Riguardo alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il piano di ristrutturazione, osserva la Germania, prevede non soltanto ulteriori miglioramenti, ma anche una rilevante riduzione delle operazioni per conto proprio della WestLB, un chiaro miglioramento del suo profilo di rischio e una stabilizzazione degli utili.
- (50) La Germania rileva infine che le misure previste per la limitazione di potenziali distorsioni della concorrenza non sarebbero necessarie al fine del ripristino della redditività a lungo termine e che il loro importo complessivo, se comparato all'aiuto conseguito, sarebbe chiaramente più alto rispetto a quanto si rileva in altri casi simili, come Crédit Lyonnais II ⁽¹⁸⁾, Banco di Napoli, Crédit Foncier de France, Société Marseillaise de Crédit, BAWAG P.S. K. ⁽¹⁹⁾, Bankgesellschaft Berlin ⁽²⁰⁾ e IKB ⁽²¹⁾.

⁽¹⁸⁾ Decisione della Commissione del 20 maggio 1998, caso C 1454/08, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28).

⁽¹⁹⁾ Decisione della Commissione del 27 giugno 2007, caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7).

⁽²⁰⁾ Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004, caso C 327/04, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1).

⁽²¹⁾ Decisione della Commissione del 21 ottobre 2008, caso C 50/10, IKB (non ancora pubblicata).

4. VALUTAZIONE

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (51) Si è reso innanzitutto necessario verificare se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ai sensi di tale norma, sono aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (52) Si deve rilevare che, quanto alla garanzia di rischio, si tratta di una continuazione degli aiuti al salvataggio concessi dai proprietari e, come già osservato nella decisione del 30 aprile 2008, essa costituisce un aiuto di Stato, circostanza questa che non è stata contestata dalla Germania.

4.2. Importo dell'aiuto

- (53) La Commissione non può condividere il punto di vista della Germania, secondo cui l'importo dell'aiuto andrebbe quantificato sulla base delle perdite previste.
- (54) Riguardo al metodo adottato, la Commissione ribadisce, in primo luogo, che la garanzia di rischio è stata approvata come aiuto al salvataggio in considerazione della sua reversibilità. La conversione della garanzia di rischio in una struttura permanente rendeva necessaria una nuova quantificazione dell'importo dell'aiuto nella fase di ristrutturazione. Nonostante la richiesta formulata nell'avviso di apertura, non è stata comunicata alcuna nuova valutazione delle perdite previste, quantunque esistano dati più attuali che il beneficiario ben avrebbe potuto trasmettere. La perizia di Morgan Stanley, nella quale si fa riferimento a un valore notevolmente più elevato, nell'ordine di [...] miliardi di EUR, evidenzia la diversità di risultati cui possono portare simili calcoli a seconda del metodo applicato e delle ipotesi sui cui vengono fondati.
- (55) La Commissione ricorda inoltre come, nella decisione relativa alla Sachsen LB ⁽²²⁾, sia giunta alla conclusione che, nell'attuale situazione dei mercati finanziari caratterizzata da circostanze così imprevedibili, un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe messo in conto, nel prevedere le perdite, quanto meno uno scenario pessimistico. Per tale motivo la Commissione non condivide l'opinione della Germania, a detta della quale i modelli discordanti considerati nella perizia di Morgan Stanley sarebbero stati troppo pessimistici e la WestLB avrebbe già preso in considerazione uno scenario «bad-case»; l'entità delle perdite previste viene infatti influenzata in maniera sensibile solo nel caso di un declassamento più netto. Questa conclusione è conforme alla decisione adottata nel caso Bankgesellschaft Berlin ⁽²³⁾.

- (56) La Commissione ritiene inoltre che la garanzia di 5 miliardi di EUR, grazie alla quale la banca ha potuto sgravare il proprio bilancio da un portafoglio titoli di 23 miliardi di EUR, equivalesse nel presente caso — considerati i suoi effetti e le sue caratteristiche — a un apporto di capitali. Per tale motivo l'importo dell'aiuto corrisponde al capitale che sarebbe stato necessario per ottenere la medesima stabilizzazione del portafoglio ⁽²⁴⁾.
- (57) Per prassi consolidata della Commissione ⁽²⁵⁾ e secondo una giurisprudenza costante, nonché in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽²⁶⁾, l'elemento di aiuto di una garanzia accordata a un'impresa che si trova in difficoltà può essere della stessa entità dell'importo effettivamente coperto dalla garanzia (in questo caso, 5 miliardi di EUR).
- (58) Conformemente al punto 39 della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ⁽²⁷⁾ (in prosieguo la «comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione»), l'importo dell'aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di trasferimento delle attività (basato di norma sul loro valore economico reale) e il prezzo di mercato. Per tale motivo, quando possibile, le attività dovrebbero essere valutate sulla base del loro attuale valore di mercato. Poiché, in base alle indicazioni fornite dalla Germania, il mercato riferito alle attività di portafoglio è quasi completamente fermo, non risulta possibile individuare un valore di mercato ai sensi della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione, in quanto non esiste un mercato. Se ne deve pertanto dedurre che l'importo dell'aiuto corrisponde all'importo della garanzia (5 miliardi di EUR).
- (59) Oltretutto la commissione di avallo, nella percentuale del [(0,2-1,0) %], si trova chiaramente al di sotto della remunerazione che un investitore operante secondo i principi dell'economia di mercato si può aspettare ai sensi della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione ⁽²⁸⁾.
- (60) Il valore economico dell'aiuto è pertanto sensibilmente più alto rispetto alle perdite preventivate dalla Germania e rispetto all'importo calcolato da Morgan Stanley in [...] miliardi di EUR. Ne consegue che l'importo dell'aiuto corrisponderà, in tutta probabilità, al valore nominale di 5 miliardi di EUR.

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Cfr. decisione della Commissione del 21 ottobre 2008, caso C 50/10, IKB (non ancora pubblicata).

⁽²⁶⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

⁽²⁷⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

⁽²⁸⁾ Cfr. allegato 4, punto II, della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1). Nel caso in cui la remunerazione non corrisponda alle indicazioni della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione, si dovrebbe provvedere ad una ristrutturazione approfondita della banca (cfr. punto 41 della comunicazione); nel caso della WestLB si procede ad una ristrutturazione di tale tipo. Ne consegue che il corrispettivo non necessita di venire adeguato.

⁽²²⁾ Decisione della Commissione del 4 giugno 2008, caso C 9/2008, Sachsen LB (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale): http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-9-2008-WLWL-en-04.06.2008.pdf.

⁽²³⁾ Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004, caso C 28/2002, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 14.5.2005, pag. 1; punto 140).

4.3. Base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

- (61) Nell'avviso di apertura del procedimento formale di esame si è stabilito che la valutazione in merito alla compatibilità della misura deve avvenire sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha verificato altresì se la misura doveva essere esaminata anche sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in base al quale può essere considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. La Commissione ha accertato che, nel momento in cui è stata adottata la misura a sostegno della WestLB, la crisi sul mercato dei prestiti subprime non aveva ancora condotto a un grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). La Germania non ha, inoltre, fornito alcuna prova del fatto che la mancata concessione dell'aiuto statale a favore della WestLB avrebbe comportato un grave turbamento dell'economia.
- (62) Nel frattempo la Commissione ha riconosciuto, in tre distinte comunicazioni ⁽²⁹⁾ e nell'ambito dell'approvazione del pacchetto di misure di salvataggio tedesco ⁽³⁰⁾, che esiste il pericolo di un grave turbamento dell'economia e che le misure a sostegno delle banche sono idonee ad eliminare tale turbamento. Per tale motivo la misura di aiuto dovrebbe essere valutata in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
- (63) Come esposto dalla Commissione nelle tre comunicazioni adottate in relazione all'attuale crisi finanziaria ⁽³¹⁾, le misure di aiuto a sostegno delle banche nel contesto dell'attuale crisi finanziaria devono essere valutate secondo i principi degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione e prendendo in considerazione le caratteristiche peculiari della crisi sistematica sui mercati finanziari ⁽³²⁾. In base agli orientamenti per il salvataggio e la

ristrutturazione, gli aiuti di Stato possono essere approvati solo nel caso in cui un'approfondita ristrutturazione permetta di ripristinare la redditività, il beneficiario contribuisca in maniera adeguata ai costi necessari per la ristrutturazione e vengano adottate misure compensative contro potenziali distorsioni della concorrenza. Questi orientamenti rappresentano pertanto la cornice adeguata per valutare anche la ristrutturazione della WestLB nel contesto della crisi. In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'odierna crisi occorre però tenere conto di alcuni ulteriori aspetti specifici connessi alle attuali condizioni di mercato. Ne consegue che i principi degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione devono, in sede di applicazione alla ristrutturazione della WestLB e nell'ambito dell'odierna crisi, subire un adattamento. Particolare attenzione meritano le regole previste da tali orientamenti in merito all'importo del contributo reso dal beneficiario. Dato il finanziamento esterno della WestLB [...], l'obiettivo del 50 % di contributo proprio definito da detti orientamenti difficilmente potrà essere soddisfatto e la Commissione ammette che potrebbe essere inopportuno, in presenza di una crisi sistematica sui mercati finanziari, pretendere un contributo specificamente determinato. Inoltre la formulazione ed esecuzione delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dovranno forse essere riviste nel caso in cui la WestLB, alla luce delle attuali condizioni di mercato, dovesse necessitare di più tempo per la loro esecuzione.

- (64) Come riconosciuto in due delle comunicazioni adottate in relazione all'attuale crisi finanziaria ⁽³³⁾, l'entità della ristrutturazione necessaria per ripristinare la redditività dovrebbe essere direttamente proporzionale all'entità e all'importo degli aiuti a favore della WestLB, da un lato, e al grado di solidità del suo particolare modello operativo, dall'altro.

4.4. Valutazione della compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

- (65) Nell'ambito della valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni previste dagli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione ai fini dell'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione: i) l'aiuto si fonda su un piano di ristrutturazione dal quale emerge chiaramente che l'impresa potrà ripristinare la redditività a lungo termine; ii) è limitato, quanto alla durata e all'importo, al minimo necessario; il beneficiario deve contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione; e iii) l'aiuto non falsifica la concorrenza in misura contraria all'interesse comune; a tale riguardo, la Commissione può porre determinate condizioni al beneficiario.

⁽²⁹⁾ Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Decisione della Commissione del 12 dicembre 2008, caso N 625/08, Pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari in Germania.

⁽³¹⁾ Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8, punti 10, 32 e 42); comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2, punto 44); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1, punti 17 e 58 e 59).

⁽³²⁾ Cfr., in maniera esplicita, la comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8; punto 42);

⁽³³⁾ Cfr. punto 52 della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario e il punto 44 della comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza.

4.4.1. *Ripristino della redditività a lungo termine*

- (66) In base a quanto previsto al punto 34 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, la concessione degli aiuti deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. La Commissione deve altresì verificare se il piano di ristrutturazione permette prevedibilmente di ripristinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine dell'impresa. Il piano di ristrutturazione deve avere durata limitata e basarsi su ipotesi realistiche. Deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà d'impresa, in modo da poter valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Deve, inoltre, permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi. Ciò significa che deve consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, e di raggiungere un rendimento del capitale tale da poter affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze.
- (67) Nel valutare la misura la Commissione si basa sulle informazioni trasmesse dalla Germania, quali, ad esempio, il piano di ristrutturazione e le successive ampie modifiche comunicate dalla Germania a seguito dei colloqui intercorsi con la Commissione, insieme alla precisa tempistica per l'alienazione di determinate attività in una fase successiva del procedimento.
- (68) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva manifestato dubbi circa il fatto che i documenti inizialmente trasmessi dalla Germania potessero integrare un corretto piano di ristrutturazione ai sensi dei punti 32-51 degli orientamenti in materia di salvataggio e la ristrutturazione. Aveva, inoltre, sostenuto che la difficile situazione della WestLB dovesse essere ricondotta, tra l'altro, all'assetto proprietario della banca e agli interessi, tra loro diversi, dei proprietari. Per tale ragione la Commissione ritiene che la modifica dell'assetto proprietario — che dovrà avvenire entro la fine del 2011 nell'ambito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria — sia di centrale importanza per la risoluzione delle difficoltà emerse e per la ripresa economica della banca.
- (69) La WestLB e i suoi proprietari hanno accettato questo punto e si sono impegnati in primo luogo a fornire, entro il 31 dicembre 2008, una prova della concretizzazione della modifica dell'assetto proprietario, nella forma, ad esempio, di una lettera di intenti. Su richiesta della Germania, il termine è stato prorogato sino al 31 marzo 2009. Nella relazione intermedia presentata il 27 febbraio 2009⁽³⁴⁾ la Germania ha illustrato i progressi compiuti sino alla fine di febbraio 2009. L'approccio privilegiato per la soluzione prevedeva di realizzare, mediante la fusione

delle due banche regionali, la WestLB e la Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), un gruppo consolidato sovra-regionale, denominato «Landesbank Mitte». Quale misura integrativa veniva altresì proposta l'acquisizione della DekaBank Deutsche Girozentrale. Entrambe le opzioni si sono però dimostrate infruttuose per svariati motivi. Uno di questi va ravvisato nei differenti interessi dei proprietari di WestLB. Le casse di risparmio e il Land NRW perseguono talora interessi differenti tra loro, circostanza questa che prova la fondatezza dell'opinione manifestata dalla Commissione nell'avviso di apertura e conferma altresì che la modifica dell'assetto proprietario riveste la massima importanza per ripristinare la redditività a lungo termine della banca.

- (70) In considerazione del fallimento del primo tentativo di privatizzare la WestLB, la Commissione vuole essere certa del fatto che la banca, grazie al piano di ristrutturazione presentato, potrà ritornare ed essere remunerativa.
- (71) Il piano modificato contiene non soltanto informazioni dettagliate sulle misure previste, ma comprende diverse altre importanti misure, quali una riduzione del totale di bilancio e dell'entità dell'attivo ponderato per il rischio (RWA), di quasi il 50 % per entrambe le voci, l'alienazione della banca, nel suo insieme o per singole unità, nell'ambito di una gara, la vendita di quasi tutte le filiali, compresa la Westdeutsche ImmobilienBank, e la chiusura della maggior parte dei siti.
- (72) L'alienazione della banca deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2011. I proprietari della WestLB, al più tardi entro il 31 agosto 2010, devono indire una gara aperta, trasparente e non discriminatoria e arrivare alla stipula del contratto di vendita con l'acquirente entro e non oltre il [giugno-ottobre] 2011, cosicché il trasferimento possa divenire efficace entro il 1° gennaio 2012. L'obiettivo primario è l'integrale trasferimento dei diritti di voto. In considerazione dell'imprevedibilità dei mercati finanziari, la Commissione ha però anche accettato eventuali soluzioni alternative, quali il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto. Pur riconoscendo che i tentativi di consolidamento tra banche regionali in Germania non hanno avuto sinora successo, la Commissione non ha nulla da obiettare contro un'eventuale ristrutturazione delle banche ad un più alto livello che comporti l'esecuzione del piano di ristrutturazione nel più ampio ambito di una ristrutturazione dell'intero settore tedesco delle banche regionali. Un esperto fiduciario, nominato dalla WestLB con l'accordo della Commissione, vigilerà sulla modifica dell'assetto proprietario.
- (73) Da una parte, la preventiva separazione delle attività commerciali e il loro accorpamento nell'ambito di tre settori centrali — che verranno poi messi in vendita singolarmente o come pacchetto complessivo nell'ambito della gara — faciliterà l'alienazione della banca; dall'altra parte, inoltre, il totale di bilancio complessivo e le attività ponderate per il rischio della WestLB verranno ridotti, rispetto ai livelli del bilancio di esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011.

⁽³⁴⁾ Cfr. allegato 2 (comunicazione della Repubblica federale di Germania alla Commissione europea: Relazione intermedia sui progressi delle trattative sul consolidamento)

(74) L'indagine effettuata ha confermato altresì che la WestLB ha riorganizzato la propria attività commerciale. Si è ritirata da settori deficitari, come la gestione degli investimenti e le transazioni per proprio conto, che erano state la causa scatenante della crisi, e si è concentrata sulle attività rivolte alla clientela. Il piano di ristrutturazione modificato prevede che la WestLB concentri di nuovo la propria attività nel NRW e in Germania, procedendo alla chiusura di oltre venti siti e filiali, e che riprese altresì a privilegiare i settori dei servizi bancari di base, consorzi/piccole e medie imprese e mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati. Con il ritiro dalle attività ad alto rischio e il ritorno ad attività meno volatili, come i servizi bancari di base e la collaborazione con le casse di risparmio, la clientela privata e le piccole e medie imprese, viene ad essere incrementata quella componente delle attività della WestLB che garantisce, a lungo termine, stabilità e contribuisce al ripristino della redditività della banca. La Commissione riconosce come il piano di ristrutturazione modificato comporti, per alcuni aspetti essenziali, per la WestLB un allontanamento dal modello di attività sino ad oggi seguito. Il piano di ristrutturazione modifica, quindi, in maniera sostanziale una strategia che in passato ha dimostrato di non essere, alla lunga, sostenibile.

(75) La Commissione prende atto, inoltre, delle misure per la riduzione dei costi che dovranno essere poste in essere entro la fine del 2010. La WestLB ha adottato altresì misure finalizzate ad una più oculata gestione dei rischi e ha migliorato considerevolmente il proprio profilo di rischio. La Commissione ha esaminato le ipotesi su cui si fonda il progetto di ristrutturazione e non ritiene sussista alcun motivo per non considerarlo del tutto realistico. Ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione modificato sia idoneo a permettere alla WestLB di riacquistare la redditività a lungo termine.

4.4.2. Limitazione dell'aiuto al minimo necessario

(76) I dubbi in merito alla limitazione dell'aiuto al minimo necessario sono stati superati. Si può oggi concludere che l'aiuto è limitato al minimo necessario e che viene prestato un significativo contributo proprio. Va riconosciuto che l'obiettivo di un contributo del 50 % indicato al punto 44 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, nel caso della ristrutturazione della WestLB e alla luce dell'attuale crisi, deve essere rivisto.

(77) La Commissione ritiene che, per quanto possibile nelle attuali condizioni, la banca debba sostenere in proprio i costi della ristrutturazione mediante la vendita di attività e filiali. Queste cessioni hanno un duplice effetto: da un lato, viene ad essere ridotta l'entità dell'attivo ponderato per il rischio, così da smobilizzare capitale e aumentare il grado di capitalizzazione. Dall'altro, con le vendite viene realizzata liquidità che può essere utilizzata per il finanziamento della ristrutturazione o anche per rafforzare la base di

liquidità⁽³⁵⁾. Parte dell'afflusso di capitale previsto è già stato realizzato, mentre un'altra parte sarà disponibile nel prossimo futuro. Quand'anche la Commissione non considerasse l'apporto di capitale previsto che potrà essere realizzato solo nel 2011 e, precauzionalmente, partisse dal presupposto che forse non tutti i ricavi attesi verranno conseguiti, arriverebbe comunque alla conclusione che il contributo della banca può essere valutato come rilevante.

(78) Indipendentemente dall'intervenuto adeguamento dell'obiettivo di contributo proprio, la Commissione continua ad esigere un apporto possibilmente alto da parte degli azionisti (ovvero una ripartizione degli oneri). Ciò significa che anche gli investitori titolari di strumenti ibridi di capitale devono partecipare alla ristrutturazione della banca. La Commissione ritiene che nei casi in cui vengono concessi aiuti di Stato risulti problematico, per due ordini di ragioni, liquidare riserve di capitali per poter corrispondere interessi al capitale ibrido ed evitare così una partecipazione alle perdite. In primo luogo in quanto, in caso contrario, l'aiuto di Stato non potrebbe essere contenuto entro il minimo necessario, mentre il criterio della limitazione di tale aiuto al minimo necessario è un principio generale della politica degli aiuti di Stato. La liquidazione di riserve per corrispondere interessi ai titolari di strumenti ibridi di capitale rappresenta un prelevamento diretto di capitale proprio, che comporterebbe un incremento dell'importo necessario per la ricapitalizzazione e, in tal modo, dell'importo dell'aiuto. In secondo luogo, in tal modo si violerebbe il principio della ripartizione degli oneri determinando un aumento dei rischi morali. Ove vengano corrisposti interessi ai titolari di strumenti ibridi di capitale, senza che sussista un obbligo previsto per legge in tal senso, si finirebbe col proteggerli dalle conseguenze delle perdite; allo stesso tempo essi non sarebbero esposti a tutti i rischi che si sono assunti investendo in strumenti per loro natura rischiosi e, proprio in considerazione di questo, meglio remunerati. Gli strumenti ibridi di capitale, inoltre, partecipano alle perdite. La Commissione esige pertanto che vengano vietati, sino alla vendita della WestLB e in caso di perdite, i pagamenti di interessi a detti strumenti e che gli stessi partecipino alle perdite nel caso in cui il bilancio della WestLB presenti, non procedendo alla liquidazione di riserve di capitale, un risultato negativo. Ciò vale in particolare per la WestLB, in quanto la banca è destinata ad essere alienata e la fiducia degli investitori negli attuali proprietari non risulta di particolare importanza⁽³⁶⁾.

(79) La Commissione riconosce pertanto che la WestLB apporterà il massimo contributo possibile alla ristrutturazione anche se verosimilmente non verrà raggiunto l'obiettivo del 50 %.

⁽³⁵⁾ Tale aspetto è legato al valore contabile delle voci dell'attivo e alla scadenza dei titoli di credito. Questo ragionamento è presente già in precedenti casi esaminati dalla Commissione; cfr. a tale riguardo le seguenti decisioni della Commissione: decisione del 20 dicembre 2006, caso C 44/05, *Huta Stalowa Wola* (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 67; punto 71); decisione del 10 luglio 2007, caso C 20/06, *Novoles Straža* (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 7); decisione del 12 settembre 2007, caso C 54/06, *Bison Bial* (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 41); decisione del 4 giugno 2008, caso C 9/08, *Sachsen LB* (non ancora pubblicata), e decisione del 21 ottobre 2008, C 10/08, *IKB* (non ancora pubblicata).

⁽³⁶⁾ Ad una diversa conclusione si potrebbe arrivare nel caso in cui gli strumenti ibridi di capitale fossero stati emessi dallo Stato nell'ambito delle operazioni di salvataggio.

4.4.3. *Prevenzione delle distorsioni eccessive della concorrenza*

- (80) In base ai punti 35-39 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione devono essere adottate misure per contenere il più possibile gli eventuali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza. Questa condizione comporta generalmente che l'impresa limiti o riduca la propria presenza sui mercati pertinenti del prodotto, alienando una parte di capacità produttiva o talune filiali, oppure riducendo i settori di attività. La limitazione o riduzione deve essere proporzionata agli effetti distorsivi causati dall'aiuto.
- (81) A seguito della propria indagine la Commissione è giunta alla conclusione che le misure adottate devono ritenersi sufficienti per attenuare il più possibile gli eventuali effetti pregiudizievoli degli aiuti per la concorrenza.
- (82) La Commissione rileva che la WestLB si ritira dal settore della gestione degli investimenti e riduce considerevolmente il volume d'affari in due dei settori principali della sua attività, i finanziamenti strutturati e le operazioni sul mercato dei capitali.
- (83) La Commissione ritiene che il ritiro dal settore della gestione degli investimenti e circa la metà della complessiva riduzione del volume di attività siano necessari per il ripristino della redditività. Ai sensi del punto 40 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, tali misure non possono pertanto essere riconosciute quali misure per il contenimento delle distorsioni della concorrenza. Il ritiro dal settore della gestione di investimenti non può, quindi, essere valutato come misura volta alla limitazione delle distorsioni della concorrenza, ma si ripercuote comunque sulle dimensioni della banca e delle sue attività.
- (84) Il totale di bilancio della WestLB verrà ridotto entro fine marzo 2010 del 25 %, ed entro fine marzo 2011 del 50 %. Contemporaneamente verrà ridotto l'attivo ponderato per il rischio (RWA) e, precisamente, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011.
- (85) La Commissione ritiene che lo snellimento della rete commerciale, che passerà a sei filiali sul territorio nazionale e sette siti all'estero, la cessazione delle transazioni per conto proprio e le limitazioni previste in relazione all'attività svolta per conto dei clienti costituiscano misure adeguate per il contenimento delle distorsioni della concorrenza.
- (86) Il piano di ristrutturazione prevede anche misure per la riduzione dei costi e per il ridimensionamento. Quasi tutte le partecipazioni nelle filiali verranno alienate. La vendita avverrà in due tranches. La prima tranche di partecipazioni, relativa a 16 filiali, verrà ceduta entro fine [febbraio-maggio] del 2010 ⁽³⁷⁾, la seconda tranche di partecipazioni, relativa a tre filiali, entro fine [febbraio-maggio] del 2011.

⁽³⁷⁾ A condizione che la vendita possa avvenire ad un prezzo superiore al valore contabile; diversamente la vendita potrà avvenire entro il [...] 2010.

- (87) Vengono inoltre posti limiti allo sviluppo dell'attività nei settori centrali della WestLB — finanziamenti strutturati, imprese e mercato dei capitali — in relazione sia alle nuove attività, sia all'attivo ponderato per il rischio (RWA).
- (88) Nel complesso, le misure compensative risultano adeguate rispetto agli effetti distorsivi indotti dall'aiuto concesso alla WestLB e sono idonee a limitare per quanto possibile detti effetti.

5. **CONCLUSIONI**

- (89) La misura costituisce un aiuto alla ristrutturazione che può essere ritenuto compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, purché vengano rispettate le condizioni stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto sotto forma di garanzia per un importo di 5 miliardi di EUR a cui la Germania intende dare esecuzione a favore della WestLB AG (WestLB) è compatibile con il mercato comune alle condizioni riportate nell'articolo 2 e nell'allegato.

Articolo 2

(1) Il piano di ristrutturazione della WestLB trasmesso dalla Germania in data 8 agosto 2008, modificato da ultimo conformemente alla comunicazione della Germania del 30 aprile 2009, deve essere integralmente realizzato, nel rispetto delle condizioni enunciate in allegato e secondo la tempistica stabilita.

(2) La Commissione può, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata da parte della Germania, per esempio qualora ciò si renda opportuno alla luce del perdurare della crisi sui mercati finanziari:

- a) accordare una proroga dei termini stabiliti nell'allegato; oppure
- b) in circostanze eccezionali, rinunciare ad applicare, modificare o sostituire una o più delle condizioni riportate nell'allegato.

Nel caso intenda richiedere la proroga di un termine, la Germania è tenuta a presentare alla Commissione, al più tardi due mesi prima della scadenza, un'istanza sufficientemente motivata in tal senso.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarsi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

La Germania inoltra immediatamente una copia della presente decisione al beneficiario dell'aiuto in oggetto.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

ALLEGATO

IN MERITO ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- 1.1. Tutte le misure, in particolare, tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche del caso WestLB, gli ulteriori aiuti necessari per la realizzazione del piano di ristrutturazione, sono conformi alle comunicazioni e alla prassi decisionale della Commissione. Non le eludono, né le privano di efficacia. Ciò vale in particolare nel caso di esecuzione del piano di ristrutturazione mediante lo scorporo di voci di bilancio e la loro attribuzione ad un veicolo costituito dai proprietari della WestLB ai fini della liquidazione, per misure previste dal Sonderfond Finanzmarktstabilisierung (fondo speciale per la stabilizzazione dei mercati) o per misure finalizzate a garantire il rifinanziamento della WestLB. Qualsiasi aiuto di Stato a favore della WestLB dovrà essere preventivamente e singolarmente comunicato alla Commissione.
- 2.1. I proprietari della WestLB: il Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband, il Rheinische Sparkassen- und Giroverband, nonché — direttamente e indirettamente tramite la NRW. BANK — il Land Nordrhein-Westfalen, il Landschaftsverband Rheinland e il Landschaftsverband Westfalen-Lippe, entro il 31 dicembre 2011 alieneranno la WestLB, nel suo insieme o per singole unità, alle condizioni di seguito indicate.
- 2.2. I proprietari della WestLB, in conformità dei paragrafi 6.1-6.7, indiranno una gara entro il 31 agosto 2010; il contratto di vendita con l'acquirente sarà concluso entro il 31 agosto 2011 cosicché la cessione potrà avere efficacia dal 31 dicembre 2011. In casi debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare, prima o nel corso della gara, il ricorso alla trattativa privata o al consolidamento tra banche regionali.
- 3.1. Il totale di bilancio della WestLB verrà ridotto, rispetto al valore certificato alla data del 31 dicembre 2007 (287 miliardi di EUR), complessivamente del 25 % entro il 31 marzo 2010 e del 50 % entro il 31 marzo 2011, in entrambi i casi senza considerare il valore di mercato dei derivati ([20-60] miliardi di EUR al 31 dicembre 2007). Il totale di bilancio depurato di [200-280] miliardi di EUR passerà, quindi, a un importo massimo di [150-250] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010 (senza considerare il valore di mercato dei derivati) e a un importo massimo di [80-180] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2011 (senza considerare il mercato dei derivati).
- 3.2. L'importo delle attività ponderate per il rischio della WestLB verrà ridotto, avendo come riferimento l'importo al 31 dicembre 2007 (104 miliardi di EUR), complessivamente del 25 % entro il 31 marzo 2010 e complessivamente del 50 % entro il 31 marzo 2011. Le attività ponderate per il rischio passeranno, quindi, entro il 31 marzo 2010 a un importo massimo di 78 miliardi di EUR ed entro al 31 marzo 2011 a un importo massimo di 52 miliardi di EUR. A tale riguardo la Commissione e l'esperto fiduciario («trustee») terranno in debita considerazione l'eventualità che fattori esterni e non controllabili da parte dei proprietari (quali, ad esempio, rating, tasso dei cambi) possano avere, in maniera inaspettata, una forte influenza sull'andamento delle attività ponderate per il rischio.
- 3.3. La riduzione del totale di bilancio e delle attività ponderate per il rischio di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si basa sul presupposto che il portafoglio di uscita venga integralmente estromesso dal bilancio della banca. Se ciò non fosse possibile, come misura compensativa, verranno ridotte in altri settori poste attive e attività ponderate per il rischio per un importo analogo.
- 4.1. Il core business della WestLB verrà separato, al più tardi entro il 30 ottobre 2009, e ricondotto ai seguenti settori, suddivisi in modo trasparente sotto il profilo della gestione operativa:
 - a) servizi bancari di base;
 - b) consorzi/piccole e medie imprese;
 - c) imprese/mercato dei capitali/finanziamenti strutturati.
- 4.2. I settori indicati al paragrafo 4.1 verranno alienati, in maniera unitaria o separatamente, entro il 31 dicembre 2011.
- 4.3. Sino alla loro alienazione non sarà ammesso, in nessuno dei settori indicati al paragrafo 4.1, alcun incremento dell'attività mediante acquisizioni o concentrazioni con altre imprese (nessuna crescita esterna).
- 4.4. Nel settore consorzi/piccole e medie imprese si colloca l'attività di commercializzazione di prodotti finanziari a favore delle casse di risparmio, volta ad offrire agli associati le prestazioni rientranti nelle attività del mercato dei capitali, imprese, finanziamenti strutturati e servizi bancari di base. [...] non costituisce parte di questo settore e dovrà invece essere oggetto di cessione separata da parte della WestLB entro il 31 [(febbraio-maggio)] 2010.

- 4.5. Per le attività sul mercato dei capitali rientranti nel settore mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati si applicheranno, sino all'alienazione, le seguenti limitazioni:
- il volume d'affari nel settore del mercato dei capitali non potrà superare, con riferimento al totale di bilancio, nel 2009 e sino al 31 dicembre 2009, l'importo di [70-100] miliardi di EUR, nel 2010, sino al 31 dicembre 2010, l'importo di [60-90] miliardi di EUR e nel 2011, sino al 31 dicembre 2011, l'importo di [50-80] miliardi di EUR;
 - le attività ponderate per il rischio (RWA) imputabili all'attività sul mercato dei capitali non potranno superare alla data del 31 dicembre 2009 l'importo di [10-25] miliardi di EUR, alla data del 31 dicembre 2010 l'importo di [5-25] miliardi di EUR e alla data del 31 dicembre 2011 l'importo di [5-25] miliardi di EUR;
 - la WestLB cesserà ogni transazione per conto proprio. Questo vale con riguardo sia alle attività di relative value trading che a quelle di arbitraggio. Continueranno ad essere ammesse le transazioni per conto dei clienti e le operazioni di gestione del totale di bilancio tipiche del settore;
 - l'esecuzione operativa delle transazioni nel settore del mercato dei capitali avverrà unicamente presso i siti di Düsseldorf, New York, Hong Kong e Londra.
- 4.6. Per le attività rientranti nell'ambito imprese/finanziamenti strutturati nel settore mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati si applicheranno, sino all'alienazione, le seguenti limitazioni:
- con riferimento al totale di bilancio, le nuove attività generate nel settore imprese/finanziamenti strutturati non potranno superare nel 2009, sino al 31 dicembre 2009, l'importo di [20-40] miliardi di EUR, nel 2010, sino al 31 dicembre 2010, l'importo di [15-35] miliardi di EUR e nel 2011, sino al 31 dicembre 2011, l'importo di [10-30] miliardi di EUR;
 - le attività ponderate per il rischio imputabili al settore imprese/finanziamenti strutturati non potrà superare, alla data del 31 dicembre 2009, l'importo di [30-60] miliardi di EUR, alla data del 31 dicembre 2010 l'importo di [20-50] miliardi di EUR, e alla data del 31 dicembre 2011 l'importo di [20-50] miliardi di EUR;
 - i seguenti siti verranno chiusi al più presto e, comunque, entro il [...] 2010:
 - Münster,
 - Bielefeld,
 - Colonia,
 - Dortmund,
 - Magonza;
 - i seguenti siti, istituiti come filiali, succursali o rappresentanze, verranno chiusi al più presto e, comunque, entro il [...] 2010:
 - Toronto,
 - Houston,
 - Città del Messico,
 - Madrid,
 - Milano,
 - Parigi,
 - Kiev,
 - Dubai,
 - Johannesburg,
 - Praga,
 - Shanghai,
 - Singapore,
 - Tokyo,
 - Mumbai,
 - Seul,
 - Pechino;

- e) nel caso in cui l'alienazione della WestLB, nel suo insieme o in singole parti, avvenga prima del 31 dicembre 2010, l'acquirente potrà mantenere altri tre siti;
- f) le attività che non siano cessate al momento della chiusura dei siti indicati al paragrafo 4.6, lett. c) e d), verranno trasferite o liquidate in altro modo adeguato;
- g) i seguenti siti potranno essere mantenuti:
- Londra,
 - New York,
 - Hong Kong,
 - Mosca,
 - Sydney,
 - Istanbul,
 - San Paolo,
 - Düsseldorf,
 - Berlino,
 - Francoforte sul Meno,
 - Amburgo,
 - Monaco di Baviera,
 - Stoccarda;
- h) prima della vendita non potranno essere istituiti nuovi siti sotto forma di filiali, succursali o rappresentanze.
- 5.1. Tutte le partecipazioni di WestLB di seguito elencate verranno alienate integralmente al più presto e, comunque, entro il [(febbraio-maggio)] 2010:
- Weberbank Actiengesellschaft, Berlino
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...],
 - [...].
- 5.2. Nell'eventualità che gli sforzi compiuti dalla WestLB per alienare le proprie partecipazioni in [...] e in [...] non abbiano prodotto risultati entro [(febbraio-maggio)] 2010, dette partecipazioni potranno essere vendute insieme a WestLB nell'ambito della gara di cui al paragrafo 6.1.
- 5.3. L'alienazione delle partecipazioni indicate al paragrafo 5.1 potrà essere rimandata al massimo sino al 31 dicembre 2010, qualora la WestLB provi che il prezzo di cessione conseguibile è inferiore al corrispondente valore contabile iscritto a bilancio dalla WestLB ai sensi dell'Handelsgesetzbuch (codice di commercio) o comporti delle perdite nel bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali IFRS.

- 5.4. La [...] verrà alienata nell'ambito di una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente a quanto previsto ai paragrafi 6.1-6.7 e nel rispetto dei termini fissati ai paragrafi 5.1-5.3.
- 5.5. Tutte le partecipazioni della WestLB di seguito elencate verranno alienate al più presto e comunque entro [(febbraio-maggio)] 2011:
- [...].
 - [...].
 - [...].
- 5.6. I ricavi derivanti dalla vendita delle partecipazioni della WestLB verranno impiegati integralmente per finanziare il piano di ristrutturazione.
- 5.7. Le attività riconducibili a partecipazioni che non siano state alienate entro i termini indicati ai paragrafi 5.1 e 5.2 verranno cedute o, a partire da tale data, portate a termine in base alla relativa scadenza. Non verranno intraprese nuove attività.
- 5.8. Sino al momento della vendita, la WestLB non effettuerà, in caso di perdite, alcun pagamento a favore degli strumenti ibridi di capitale. Questi strumenti parteciperanno altresì alle perdite nel caso in cui, non procedendo alla liquidazione di riserve di capitale, il bilancio della WestLB presenti una perdita.
- 6.1. La WestLB verrà alienata, nel suo insieme o in singole unità, nell'ambito di una gara aperta, trasparente e non discriminatoria nel rispetto dei termini stabiliti ai paragrafi 2.1 e 2.2.
- 6.2. La gara sarà aperta a ogni potenziale acquirente, nazionale o internazionale. Le condizioni di vendita non dovranno contenere clausole atte a limitare in modo inopportuno il numero dei potenziali candidati oppure a favorire determinati soggetti.
- 6.3. L'alienazione verrà sufficientemente resa nota, segnatamente, mediante la pubblicazione in almeno un mezzo di stampa internazionale in lingua inglese diffuso a livello comunitario. Se giuridicamente consentito, agli offerenti verrà accordata l'opportunità di accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie nella procedura di «due diligence». Gli acquirenti verranno selezionati secondo criteri economici.
- 6.4. L'acquirente dovrà
- a) essere un soggetto terzo indipendente dai proprietari di WestLB; ai fini della presente previsione si considera indipendente il soggetto che non è collegato ad alcuna delle società appartenenti al gruppo WestLB ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) essere ragionevolmente in grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e di altre autorità per l'acquisizione della partecipazione nella WestLB;
 - c) essere idoneo, grazie alla propria capacità finanziaria e in particolare al proprio rating, a garantire la duratura solvibilità della banca.
- 6.5. Deve essere privilegiata, rispetto al mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto («50 % più un'azione»), l'alienazione completa di settori distinti. Il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto è ammesso soltanto nel caso in cui nell'ambito della gara non venga presentata alcuna offerta per l'acquisto integrale di uno o più settori distinti. La Commissione europea verrà informata dell'aggiudicazione e si riserva il diritto di presentare opposizione.
- 6.6. Resta ferma la possibilità, prevista al paragrafo 2.2, di ricorrere, previa autorizzazione della Commissione, alla trattativa privata o al consolidamento tra banche regionali. In tale caso, ove venga ceduto il controllo, i precedenti proprietari potranno divenire soci di minoranza.
- 6.7. I settori e le attività che non siano stati alienati nell'ambito della gara verranno definitivamente abbandonati entro il 31 dicembre 2011 o, a partire da tale data, verranno portati a termine in base alla relativa scadenza.
- 7.1. La completa e corretta esecuzione di tutte le condizioni verrà continuamente monitorata in tutti gli aspetti e verificata nel dettaglio da un esperto fiduciario («trustee») con adeguata qualificazione, preferibilmente un revisore dei conti. La WestLB proporrà alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, il nominativo di un esperto indipendente che possa ritenersi adatto all'incarico («trustee»). La nomina del fiduciario è subordinata all'approvazione della Commissione. La Commissione potrà richiedere al fiduciario spiegazioni e chiarimenti. I costi dell'esperto fiduciario saranno a carico della WestLB.

(1) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

- 7.2. Nella fase di attuazione della presente decisione la Commissione avrà accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie allo scopo di monitorare l'attuazione della decisione. La Commissione potrà richiedere alla WestLB spiegazioni e chiarimenti. La Germania e la WestLB collaboreranno ampiamente con la Commissione e con il fiduciario che agisce per suo conto («trustee») in tutte le questioni inerenti al monitoraggio dell'esecuzione della presente decisione.
- 7.3. Fino al 2011 incluso la Germania invierà annualmente alla Commissione una relazione relativa allo stato di avanzamento, alla cui redazione collaborerà il fiduciario di cui al paragrafo 7.1. Tale relazione deve contenere un riepilogo inerente ai progressi conseguiti nel corso dell'attuazione del piano di ristrutturazione, nonché i dettagli di tutte le operazioni di vendita di partecipazioni e di chiusura di filiali, settori e siti ai sensi della presente decisione. Deve essere indicata la data della vendita o della chiusura, il valore contabile al 31 dicembre 2007, il prezzo di acquisto, tutti i profitti e le perdite connessi con la summenzionata vendita o chiusura, nonché i dettagli relativi ai provvedimenti di attuazione ancora in sospeso del piano di ristrutturazione. La relazione verrà inviata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'esercizio della WestLB a cura del Consiglio di vigilanza della WestLB e, comunque, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno.

IN MERITO ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

All'atto dell'applicazione della clausola di revisione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione terrà debito conto delle condizioni dell'offerta e della situazione in corso sui mercati finanziari.
